

## **DELIBERA N. 245/11/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N.2277/ROSCAV NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “RAI UNO”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMI 2 E 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44, E DEL PARAGRAFO 4.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE “TV E MINORI”.**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’esposto pervenuto il 3 febbraio 2011 (prot. n. 0005254) con il quale il Codacons- Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - ha segnalato che in data 7 dicembre 2010 su Rai Uno all’interno del cartone animato della Walt Disney “Cenerentola”, trasmesso in prima serata, alle ore 22.30 circa è andato in onda uno spot del programma “Porta a porta” dedicato alla scomparsa delle giovani Yara Gambirasio e Sarah Scazzi. In particolare la segnalazione evidenzia che lo spot, intitolato “Chi protegge i nostri figli?”,

dal contenuto “inquietante” e “in grado di generare apprensione tra i minorenni e gli adulti intenti a seguire il capolavoro disneyano”, è stato trasmesso all’interno di un favola caratterizzata da una percentuale altissima di ascolti di minori tra i 4 e i 14 anni, come rilevato dai dati Auditel;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, n.cont. 26/11/DICAM- proc.2277/ROSCAV notificato in data 27 aprile 2011, con il quale è stata contestata alla società RAI - Radiotelevisione Italiana Spa, con sede legale in Roma, viale Mazzini, 14 esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*”, la violazione dell’articolo 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e del paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, per aver trasmesso il 7 dicembre 2010 all’interno del cartone animato “*Cenerentola*”, al limite della c.d. “fascia televisione per tutti” il promo di “*Porta a porta*”, non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori;

VISTE le memorie giustificative del 18 maggio 2011, pervenute all’Autorità il 24 maggio 2011 (prot. n. 0025667), precisate in sede di audizione svolta il 5 luglio 2011, con le quali la società Rai-Radiotelevisione Italiana Spa ha eccepito l’infondatezza della contestazione per le seguenti motivazioni:

- il promo contestato anticipava l’argomento della puntata del 7 dicembre del programma “*Porta a porta*” che sarebbe andato in onda dopo il cartone animato;
- “*Porta a porta*” è un programma che si occupa di approfondire, con ospiti in studio e servizi filmati, temi dell’attualità e della cronaca; in particolare, nella puntata del 7 dicembre ha trattato un fatto notorio, quello della scomparsa delle giovani Yara Gambirasio e Sarah Scazzi, di rilevante interesse pubblico e giornalistico, peraltro già approfondito dai mezzi di informazione nella c.d. “fascia protetta”, e non del loro omicidio, che a quella data non era stato ancora accertato e che avrebbe reso le tematiche trattate di maggior impatto emotivo;
- il promo è apparso del tutto privo di elementi lesivi dell’armonico sviluppo della personalità dei minori o rappresentanti fonte di pericolo fisico o morale per i minori, in quanto non ha mostrato immagini cruenti né sottolineature o inquadrature morbose delle ragazze. Lo stesso commento del giornalista, Bruno Vespa, non ha presentato espressioni crude o dure tali da nuocere all’integrità dei minori; nel promo il dott. Vespa si è rivolto alle famiglie per invitarle a seguire il suo programma, il cui fine era anche quello di far riflettere e di fornire indicazioni su come difendersi dai fenomeni di sottrazione dei minori, argomento fruibile anche dal pubblico dei più giovani.

La trasmissione del promo, comunque, ha messo in condizione i genitori anche di scegliere di cambiare canale, una volta finito il cartone animato;

- il promo contestato è stato comunque trasmesso alle ore 22.31.55, al di fuori della fascia “protetta” e di quella di “televisione per tutti”;
- anche il Comitato Media e minori, come risulta dalla nota del 22 dicembre 2010 trasmessa alla Rai e depositata in sede di audizione, pur considerando inopportuna la messa in onda del promo all’interno del cartone animato, ha ritenuto di non ravvisare elementi per l’apertura di un procedimento;

VISTA la determinazione adottata relativamente al promo in questione dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “Media e minori” nella seduta del 13 dicembre 2010, secondo la quale, “pur non ravvisandosi elementi per l’apertura di un procedimento, il Comitato considera inopportuna la messa in onda (...)” del promo e “ritiene di dover raccomandare la massima attenzione e una particolare sensibilità nella scelta dei promo, per evitare situazioni che possano creare turbamento ai minori all’ascolto”;

RITENUTO, alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, di poter accogliere in punto di stretto diritto le giustificazioni fornite dalla società Rai-Radiotelevisione Spa per le seguenti ragioni:

- il promo è stato trasmesso alle ore 22.31.55, al di fuori della fascia “tv per tutti”, con una durata di circa quaranta secondi e ha anticipato l’argomento del programma “Porta a porta” che sarebbe andato in onda subito dopo il cartone animato;
- avendo il promo ad oggetto argomenti di cronaca e contenuti di natura giornalistica, nel caso di specie si rende necessario contemperare il diritto alla tutela dei minori - che peraltro non è assoluto stante la diffusione oltre la fascia oraria di tv per tutti (da norma di legge fissata tra le ore 7.00 e le 22.30) con il diritto di e all’informazione. Peraltro, nel promo non compaiono immagini raccapriccianti o particolari crudi e morbosi né vengono utilizzate parole forti;

RITENUTO, per l’effetto, che la messa in onda in data 7 dicembre 2010 del promo di “Porta a Porta”, trasmesso su Rai Uno all’interno del cartone animato “Cenerentola” alle ore 22.31.55 circa, non integri la violazione dell’articolo 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e del paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori;

RITENUTO peraltro opportuno di richiamare la Rai-Radiotelevisione italiana Spa ad un puntuale e rigoroso rispetto in tutti i programmi delle norme poste a tutela

dell'integrità fisica, psichica e morale dei minori e di prescrivere alla stessa l'adozione di opportune cautele e di idonei accorgimenti volti ad evitare che nelle trasmissioni destinate anche ad un pubblico di minori, pur se mandate in onda al di fuori della fasce orarie ccdd. "protetta" e di "tv per tutti", vengano inseriti promo, trailer o pubblicità, che abbiano contenuti suscettibili di ledere la sensibilità dei minori e di turbarne l'armonico sviluppo della personalità;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

1. di archiviare il procedimento;
2. di richiamare la Rai-Radiotelevisione italiana Spa ad un puntuale e rigoroso rispetto in tutti i programmi delle norme poste a tutela dell'integrità fisica, psichica e morale dei minori e di prescrivere alla stessa l'adozione di opportune cautele e di idonei accorgimenti volti ad evitare che nelle trasmissioni destinate anche ad un pubblico di minori, pur se mandate in onda al di fuori della fasce orarie ccdd. "protetta" e di "tv per tutti", vengano inseriti promo, trailer o pubblicità, che abbiano contenuti suscettibili di ledere la sensibilità dei minori e di turbarne l'armonico sviluppo della personalità.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola

